

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

2^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

10° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MARTEDÌ 20 LUGLIO 1993

Presidenza del Presidente RIZ

INDICE

Disegni di legge in sede deliberante

«Norme per la trasparenza nella cessione di partecipazioni e nella composizione della base sociale delle società di capitali, nonché nella cessione di esercizi commerciali e nei trasferimenti di proprietà dei suoli» (1278), approvato dalla Camera dei deputati.

(Discussione e rinvio)

PRESIDENTE	Pag. 2, 8, 11 e <i>passim</i>
COVI (<i>Repubblicano</i>)	10, 11
DI LEMBO (<i>DC</i>), <i>relatore alla Commissione</i> .	2, 13
FABJ RAMOUS (<i>PDS</i>)	12
FILETTI (<i>MSI-DN</i>)	13
PREIONI (<i>Lega Nord</i>)	8

I lavori hanno inizio alle ore 15,30.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

«Norme per la trasparenza nella cessione di partecipazioni e nella composizione della base sociale delle società di capitali, nonché nella cessione di esercizi commerciali e nei trasferimenti di proprietà dei suoli» (1278), approvato dalla Camera dei deputati
(Discussione e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Norme per la trasparenza nella cessione di partecipazioni e nella composizione della base sociale delle società di capitali, nonché nella cessione di esercizi commerciali e nei trasferimenti di proprietà dei suoli», già approvato dalla Camera dei deputati.

Prego il senatore Di Lembo di riferire alla Commissione sul disegno di legge.

DI LEMBO, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, uno dei problemi, forse il più importante, da risolvere per combattere la criminalità organizzata è senza dubbio quello relativo al reimpiego e al riciclaggio del denaro proveniente da illeciti, il cosiddetto denaro sporco.

Il presente disegno di legge costituisce un ulteriore, necessario tassello per completare il mosaico delle misure legislative tendenti a prevenire e reprimere ogni possibile forma di utilizzazione dei circuiti finanziari ed economici per finalità illecite. Noi lo abbiamo in seconda lettura ed è un provvedimento di una certa urgenza, per cui ritengo che, anche se vi è qualche punto che andrebbe corretto, esso possa essere approvato definitivamente nello stesso testo che ci è pervenuto dall'altro ramo del Parlamento.

Il provvedimento persegue lo scopo di completare la normativa esistente in materia di riciclaggio e di reimpiego del denaro, realizzando una maggiore trasparenza nei trasferimenti di capitali e nell'assetto proprietario di società, nonché nella cessione di esercizi commerciali e nei trasferimenti di proprietà di terreni che, soprattutto nelle zone limitrofe alle aree urbanizzate, si prestano spesso ad operazioni illecite.

Questo obiettivo corrisponde all'esigenza di sottoporre ad adeguato monitoraggio gli impieghi di capitali che avvengono attraverso strumenti che possono rappresentare veicoli per l'utilizzazione di denaro di dubbia provenienza.

Il disegno di legge si muove in due direzioni: modifica alcune norme del codice civile; amplia l'ambito di responsabilità del notaio.

La prima serie di innovazioni riguarda la circolazione di quote di società a responsabilità limitata. Come è noto, il trasferimento di quote di società di persone iscritte nel registro delle società e il trasferimento

delle azioni richiedono l'accertamento dell'identità personale, almeno dell'alienante, da parte di un notaio o di altro soggetto legittimato.

Per il trasferimento di quote di società a responsabilità limitata è sufficiente invece una dichiarazione nel libro dei soci sottoscritta dal cedente, dall'acquirente e controfirmata da un amministratore.

Non è prevista inoltre alcuna pubblicità, prescritta viceversa per il trasferimento di quote di società di persone ed anche per la cessione di azioni.

A tali lacune si cerca di ovviare con modifiche al codice civile. L'articolo 1 del disegno di legge al nostro esame modifica il terzo comma dell'articolo 2479 del codice civile («Trasferimento della quota»). Io credo che sia bene illustrare prima l'articolo 2479 per vedere in che cosa consiste la modifica.

Il primo comma di detto articolo riconosce esplicitamente la normale trasferibilità della quota sia per atto tra vivi che per successione a causa di morte. La cessione della quota e la successione in essa produce la sostituzione nella titolarità di tutti i rapporti sociali: diritti, poteri, interessi ed obblighi. La cessione può essere provata con qualunque mezzo e non esige atto scritto, salvo che per l'iscrizione sul libro dei soci a richiesta di una delle parti.

Il secondo comma dell'articolo 2479 del codice civile stabilisce che il trasferimento della quota ha effetto verso la società dal momento dell'iscrizione nel libro dei soci. Però è opinione concorde che il trasferimento della quota tra le parti sia perfetto indipendentemente dall'iscrizione (in questo senso è anche la giurisprudenza), perchè discende dal consenso liberamente e legittimamente manifestato dalle parti. L'iscrizione del trasferimento ne condiziona soltanto l'efficacia nei confronti della società.

Il terzo comma dell'articolo 2479 del codice civile, che si vuole modificare, recita: «L'iscrizione del trasferimento può avere luogo su richiesta dell'alienante o dell'acquirente verso l'esibizione del titolo da cui risulta il trasferimento, ovvero mediante dichiarazione nel libro dei soci sottoscritta dall'alienante e dall'acquirente e controfirmata da un amministratore»; le modalità di cui consta l'iscrizione culminano nella firma dell'amministratore, che è la sola decisiva essendo il libro dei soci affidato alla sua custodia (*ex* articolo 2490, secondo comma, del codice civile).

La richiesta dell'alienante e quella dell'acquirente, che si legittimano esibendo il documento di acquisto, sono atti preliminari per indurre l'amministratore a compiere l'iscrizione, la quale potrà dunque avvenire anche in difetto di documentazione o addirittura senza richiesta.

L'iscrizione nel libro dei soci fissa il momento nel quale gli eventi scritti sono opponibili ai terzi, ma non il momento del trasferimento. Cioè, l'iscrizione nel libro dei soci ha efficacia limitata. La norma al nostro esame innova il sistema, in quanto, sostituendo l'ultima parte dell'articolo 2479 del codice civile, che recita: «ovvero mediante dichiarazione nel libro dei soci sottoscritta dall'alienante e dall'acquirente e controfirmata da un amministratore», consente l'iscrizione nel libro dei soci solo con il deposito dell'atto di trasferimento con sottoscrizione autenticata, entro trenta giorni dal deposito stesso, presso

l'ufficio del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede sociale.

Al notaio autenticante è imposto l'obbligo di depositare l'atto autenticato entro trenta giorni; cade con questo anche il principio, che la legge non richiede affatto, almeno allo stato, che la cessione abbia data certa. La legge vigente cioè si preoccupa solo del conflitto tra eventuali acquirenti, stabilendo che faccia fede la data dell'iscrizione nel registro delle imprese, ma solo agli effetti dell'opponibilità e della pubblicità e non anche per stabilire la data del trasferimento. L'iscrizione ha efficacia dichiarativa, per cui vi è l'opponibilità ai terzi, ma non è richiesta ai fini della certezza della data del trasferimento.

Con le norme al nostro esame ci si preoccupa della data del trasferimento, in quanto l'atto da iscrivere dev'essere autenticato dal notaio: e noi sappiamo tutti che la scrittura privata autenticata non solo fa piena prova, fino a querela di falso, del fatto che le pattuizioni e le dichiarazioni provengono dai soggetti che l'hanno sottoscritta, ma imprime anche alla scrittura privata la data certa.

Dispone l'articolo 2704 del codice civile che la data della scrittura privata della quale non è autenticata la sottoscrizione non è certa: quindi, *ex adverso*, solo l'atto autenticato fissa la data certa del trasferimento.

Noi sappiamo che anche questo è importante ai fini di combattere l'utilizzo del denaro di provenienza dubbia, cioè l'utilizzo del denaro sporco.

L'articolo 2 del disegno di legge, per evidenti ragioni di coerenza legislativa, sottopone a pubblicità anche i trasferimenti *mortis causa*, mediante presentazione della medesima documentazione richiesta per l'annotazione nel libro dei soci dei corrispondenti trasferimenti in materia di società per azioni, perchè finora non c'era alcuna certezza.

E allora che si richiede? Quello che si richiede nel caso delle società per azioni. Cioè, nel caso di morte dell'azionista, la società emittente ammette la dichiarazione di mutamento di proprietà apposta sull'azione nel libro dei soci, ma occorre la presentazione del certificato di morte, la copia del testamento o, in mancanza, l'atto di notorietà giudiziale o notarile (quindi redatto dal pretore o dal notaio) attestante la qualità di erede o di legatario dell'azione. Quindi, anche per quanto riguarda il trasferimento *mortis causa*, vi sono delle precisazioni sia in ordine al diritto del trasferimento della quota, sia in ordine alla certezza del trasferimento, sia in ordine alla data del trasferimento.

L'articolo 3 del disegno di legge impone agli amministratori di società a responsabilità limitata di presentare, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge, alla cancelleria del tribunale competente o a un notaio, per la vidimazione, il libro dei soci, allo scopo di renderlo immediatamente trasparente e non successivamente alterabile. Il termine di sessanta giorni è frutto di un emendamento approvato dall'altro ramo del Parlamento, perchè il termine previsto nel testo originario era inferiore.

Con gli articoli 4 e 5 si introduce per tutte le società per azioni, anche quelle non quotate nei mercati regolamentati, l'obbligo di depositare annualmente in occasione del deposito del bilancio, per l'iscrizione nel registro delle imprese, l'elenco analitico dei soci nonché

dei soggetti titolari di diritti o beneficiari di vincoli sulle azioni o sulle quote medesime. L'elenco dovrà essere corredato della indicazione analitica delle annotazioni effettuate nel libro dei soci a partire dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio precedente. Sarà così possibile disporre con periodicità annuale di una fotografia completa dell'assetto societario e di un riepilogo dei movimenti delle partecipazioni avvenuti nel corso dell'anno.

L'articolo 6 modifica il secondo comma dell'articolo 2556 del codice civile che disciplina la cessione di aziende per le imprese soggette a registrazione: cioè soltanto quelle a carattere commerciale. In particolare detto articolo prevede che i contratti che hanno per oggetto i trasferimenti di proprietà o il godimento dell'azienda (come nel caso di usufrutto o di affitto) devono essere provati per iscritto, salvo l'osservanza delle forme stabilite dalla legge per il trasferimento dei singoli beni che compongono l'azienda o per la particolare natura del contratto. In sostanza, l'azienda circola secondo le regole proprie del codice civile; per esempio, nel caso di un immobile, di un bene aziendale, l'atto di alienazione o di affitto ultranovennale dovrà rivestire la forma scritta *ad substantiam* e tra le parti il contratto dovrà essere provato per iscritto.

Il secondo comma dell'articolo 2556, così come modificato dall'articolo 6 del disegno di legge al nostro esame, innanzi tutto prescrive che i contratti di cui al 1º comma possano avvenire solo in forma pubblica o per scrittura privata autenticata: ed è questa la novità che consente di evitare il rischio che l'atto negoziale celi vizi di consenso o disegni fraudolenti determinati da situazioni di asservimento dell'atto negoziale stesso. In secondo luogo impone l'obbligo, a carico del notaio, di depositare l'atto per l'iscrizione nel registro delle imprese nel termine di trenta giorni dalla stipula, dando così la possibilità agli organi di polizia giudiziaria di seguire tempestivamente i passaggi di mano degli esercizi commerciali, oggi controllati dalle autorità comunali su semplice esibizione di una scrittura privata carente di qualsiasi forma di autenticità.

La sanzione per l'omissione della comunicazione è stata apportata dall'altro ramo del Parlamento emendando l'articolo 7 del disegno di legge e ricorrendo all'articolo 147 della legge notarile del 1913: epperò la norma introdotta è di difficile interpretazione. Le sanzioni previste dall'articolo 147 sono sanzioni disciplinari che esorbitano dalla sfera giuridica ed investono quella morale e societaria, in quanto tutelano la dignità, la reputazione, il decoro e il prestigio della classe notarile, compromessi con la condotta nella vita pubblica o privata del notaio. Poichè si tratta di sanzioni disciplinari, vi è una certa discrezionalità nella valutazione dei fatti punibili che è propria della responsabilità disciplinare della quale non fa parte la tipizzazione dell'illecito, pur trovando applicazione il principio che è proprio del diritto penale «*nulla pena sine lege*».

La sanzione è comminata dal tribunale civile che decide in camera di consiglio; contro la sentenza è ammesso appello, da proporsi entro 30 giorni, da parte del pubblico ministero o del notaio; contro la sentenza di appello è ammesso ricorso per cassazione ma solo per incompetenza, violazione o falsa applicazione della legge, ai sensi dell'articolo 155

della legge notarile. L'articolo 147 è poi mal richiamato perchè prevede una graduazione delle responsabilità, comminando pene diverse.

In particolare, l'articolo 147 prevede la censura o la sospensione fino a un anno, che vengono comminate rispettivamente dal consiglio notarile e dal tribunale civile, ovvero, nei casi più gravi, la destituzione. L'ultimo inciso dell'articolo 147 recita, poi: «La destituzione sarà sempre applicata qualora il notaio, dopo essere stato condannato per due volte alla sospensione per contravvenzione alla disposizione del presente articolo, vi contravvenga nuovamente», ciò sta a significare che la destituzione avviene a seguito della terza contravvenzione. Mi domando allora come possa trovare applicazione l'articolo 147 nel modo richiamato dall'ultimo comma dell'articolo 7 del disegno di legge, stante che in esso si prevede che le sanzioni si applichino al notaio che nel termine indicato al comma 1 ometta ripetutamente di effettuare le comunicazioni. Mi domando allora: è applicabile la censura, ovvero la sospensione o la destituzione? Questa graduazione di pena è possibile? Al comma 2 dell'articolo 7 viene indicato il termine «ripetutamente»: ma che cosa significa «ripetutamente»? In quante omissioni può ricorrere il notaio? Quante volte deve commettere questa infrazione perchè si applichi la sanzione? Che significato ha l'espressione «omettere ripetutamente»? Si ricorre direttamente alla destituzione o si passa prima per la sospensione? A mio giudizio, trova applicazione anche l'articolo 144 della legge notarile e non potrebbe essere diversamente. L'articolo 144 prevede che «se nel fatto imputato al notaio concorrono circostanze attenuanti, la sospensione e la pena pecuniaria possono essere diminuite di un sesto e può essere sostituita alla destituzione la sospensione, ed alla censura l'avvertimento». Ma la censura a noi non interessa! La legge notarile non indica poi quali sono le attenuanti; ma nel silenzio della legge dobbiamo ritenere che vi siano le attenuanti generiche e specifiche previste dal codice penale. Ritengo inoltre che trovi applicazione anche la norma dell'articolo 159 della legge notarile, che stabilisce che il notaio che sia stato destituito può essere riabilitato all'esercizio notarile con deliberazione del consiglio notarile. E una delle ipotesi è quella concernente gli altri casi per i quali siano decorsi i termini della destituzione o della sospensione della pena; detto articolo stabilisce anche come agire per ottenere la riabilitazione.

L'articolo 9 affronta l'annoso e importantissimo problema dibattuto sin dal 1942 dell'istituzione del registro delle imprese. Si prevede infatti che fino alla attuazione del registro delle imprese, in deroga al terzo comma dell'articolo 100 delle disposizioni di attuazione e transitorie del codice civile, la denuncia dei contratti di cui al secondo comma dell'articolo 2556 (di cui abbiamo già parlato) - così come sostituito dall'articolo 6 del disegno di legge al nostro esame - deve essere effettuata a cura del notaio che ha rogato e autenticato l'atto nel termine ivi previsto, presso la cancelleria del tribunale competente, e iscritto nei successivi trenta giorni nel registro delle ditte della competente Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

Il terzo comma dell'articolo 100, richiamato all'articolo 9, stabilisce che per gli atti per i quali le leggi anteriori prescrivono, oltre le iscrizioni nei registri di cancelleria, anche la pubblicazione del foglio degli annunci legali, le iscrizioni decorrono dalla data della pubblicazio-

ne. È appena il caso di rilevare che il registro delle ditte nel quale si chiede l'iscrizione non sopperisce alla funzione del registro delle imprese, perchè allo stato svolge solo funzioni amministrative e fiscali, mentre il registro delle imprese dovrebbe (perchè oggi non c'è) svolgere funzioni di pubblicità che il codice attua attraverso la obbligatorietà dell'iscrizione nel registro stesso, sia a titolo costitutivo (per quanto riguarda le società per azioni acquista la personalità giuridica con l'iscrizione nel registro delle imprese), sia a titolo dichiarativo, cioè di opponibilità ai terzi, a titolo di presunzione di conoscenza.

Durante la preparazione del codice civile, nel 1942, si discusse a lungo se il registro delle imprese dovesse essere tenuto dalle camere di commercio (allora consigli provinciali delle corporazioni) oppure dai tribunali; prevalse la seconda soluzione, ma, poichè ancor oggi si deve istituire il registro delle imprese e poichè è detto nella relazione che è auspicabile l'istituzione di tale registro tenendo conto anche dei disegni di legge precedentemente presentati, non è detto che non possa essere affidata alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura una funzione diversa da quella che oggi ha. Io mi auguro di no.

Nell'altro ramo del Parlamento vi è stato anche un nutrito dibattito e tutti hanno rilevato che comunque queste norme sono prive di sanzione, tranne che per quanto riguarda la sanzione (della quale abbiamo parlato) relativa al secondo comma dell'articolo 7.

A mio giudizio non è vero. Per quanto riguarda il notaio, nella sua qualità di pubblico ufficiale, potrebbe essere soggetto a tutte le responsabilità che sono proprie dei pubblici ufficiali. Inoltre, nel codice civile già è prevista la sanzione. È previsto che nei momenti decisivi della vita delle imprese il notaio sia chiamato a dare agli atti più rilevanti la solennità che proviene dalla forma pubblica e la certezza che accompagna il documento formato; è inoltre previsto che il notaio operi come pubblico ufficiale nelle operazioni effettuate con il suo diretto intervento. È lo stesso codice a prevedere la sanzione; essa è prevista dall'ultimo comma dell'articolo 2626 del codice civile, secondo il quale: «Gli amministratori, i sindaci, e i liquidatori» (quindi anche i notai) «che omettono di fare, nel termine stabilito, all'ufficio del registro delle imprese una denuncia, una comunicazione o un deposito, a cui sono dalla legge obbligati (...) sono puniti con l'ammenda da lire 100.000 a lire 2.000.000». Io non so se l'ammenda sia rimasta tale; avevo un codice del 1990, non so se la sanzione pecuniaria ha subito aumenti: se li ha subiti, molto meglio.

C'è ancora da aggiungere che, ai sensi dell'articolo 133-*bis* del codice penale, che non ha mai trovato applicazione, per quanto mi risulta, il giudice può aumentare l'ammenda stabilita dalla legge sino al triplo, quando, per le condizioni economiche del reo (e il notaio ha condizioni economiche eccellenti), il giudice ritenga che la misura massima sia inefficace. Quindi la sanzione è prevista ed è previsto anche un suo aggravamento.

Per la natura contravvenzionale del reato, in quanto la pena ha la natura dell'ammenda, non è richiesto il dolo ed è irrilevante l'intima convinzione che l'atto non fosse soggetto ad iscrizione. Pertanto, a meno che non vi siano delle giustificazioni dovute a causa di forza maggiore (perchè le cause di forza maggiore scattano anche in questo

tema), la sanzione è comunque comminata senza che vi sia necessità di provare il dolo.

Io credo perciò che questo disegno di legge, così come ci è pervenuto, possa essere approvato. Il dubbio rimane solo per quelle sanzioni previste dal comma 2 dell'articolo 7. Probabilmente, tenendo conto che questo è un disegno di legge che deve avere rapida approvazione e considerata anche l'importanza che esso ha ai fini della lotta contro la criminalità organizzata, si potrebbe anche rimettere alla giurisprudenza l'interpretazione, non dico corretta, ma possibile di questa norma.

Io mi auguro che il disegno di legge possa essere approvato senza modificazioni, ove si volessero proporre variazioni io proporrò di eliminare la parola «ripetutamente» dal comma 2 dell'articolo 7.

PRESIDENTE. Ringrazio il senatore Di Lembo per la sua relazione e dichiaro aperta la discussione generale.

PREIONI. Signor Presidente, in linea di massima sono favorevole al provvedimento, perchè ne condivido le finalità. Però qualche riserva avanzo nei confronti degli articoli 2, 6, 7 e 8 del testo approvato dalla Camera, e ciò per i seguenti motivi.

Per quanto riguarda l'articolo 2, la riserva è sui trasferimenti a causa di morte, perchè qui non c'è evidentemente la volontarietà del trasferimento e quindi manca forse l'elemento che potrebbe giustificare la pubblicità particolare nei casi in cui il trasferimento avviene per atto tra vivi.

Siccome la finalità dell'intero disegno di legge è quella della trasparenza nella cessione di partecipazioni e nella composizione della base sociale delle società di capitali, ma con finalità di ordine pubblico, di pubblica sicurezza, di prevenzione dei reati, la previsione della causa di morte mi sembra estranea.

Quindi ho una riserva di carattere generale sull'intero articolo 2.

Sugli altri articoli, cioè il 6, il 7 e l'8, le riserve sono in ordine al notevole aggravio di lavoro che viene a ricadere rispettivamente sull'attività dei segretari comunali (articolo 8) e su quella dei notai (articoli 6 e 7), ma anche sulla pubblica amministrazione che, dovendo in qualche modo recepire le segnalazioni, si deve organizzare e strutturare per poterne tenere debito conto.

Per esempio, all'articolo 7 si dice che i notai devono comunicare al questore i dati relativi alle parti contraenti, o loro rappresentanti, al bene oggetto della compravendita e al prezzo indicato, ma ci sono già tutti gli strumenti perchè il questore possa essere a conoscenza dei trasferimenti, soprattutto dei terreni, perchè ci sono già le conservatorie dei registri immobiliari. Dev'essere la diligenza del questore a fare opera di accertamento, cioè dovrebbe essere la questura che, potendosi rivolgere alle pubbliche conservatorie, acquisisce la documentazione concernente i trasferimenti.

La stessa cosa per quanto riguarda il precetto concernente i segretari comunali all'articolo 8, secondo il quale il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio di un'attività commerciale, il trasferimento della gestione della titolarità di un'impresa commerciale entro venti giorni

dall'adozione del provvedimento devono essere comunicati al questore territorialmente competente. Anche qui, se gli atti sono formati o comunque sono noti all'interno dei comuni, non si vede per quale motivo si debba prevedere tale procedura.

Quello che però secondo me manca nel complesso è una previsione di computerizzazione, di informatizzazione di questa serie di dati, perchè molto probabilmente lo stesso *input* dato, ad esempio, dal notaio o dal segretario, una volta che fosse computerizzato potrebbe servire di base ad una miriade di altre indagini ovvero servire per altri impieghi delle informazioni stesse. Quando si devono fare delle indagini, ad esempio, sui trasferimenti di patrimoni o sui trasferimenti non di imprese bensì di aziende, si può ricorrere ad una serie di elementi indicativi.

Prima ho sentito dire che in molti casi, per sfuggire ai controlli repressivi delle attività mafiose, alcune imprese trasferivano le aziende trasferendo separatamente i vari beni e trasferendo il personale da un'azienda da un'altra direttamente, in maniera da sfuggire ai controlli esterni. Però, ad esempio, attraverso i controlli dei registri dell'INPS era possibile risalire ai trasferimenti delle persone, quindi le persone che passavano da un'impresa ad un'altra risultavano ai fini INPS e ciò era indice che un'azienda era stata sostituita da un'altra.

Tutti questi dati sarebbero utili se potessero essere computerizzati e inseriti in banche dati alle quali, tra gli altri, il Ministero degli interni e quello di grazia e giustizia potrebbero accedere e nel contempo far confluire i propri dati. Ribadisco pertanto che l'utilità di norme di questo genere dipende da una puntuale e tempestiva computerizzazione e memorizzazione della massa di dati. In caso contrario, si correrebbe il rischio di aggravare, in modo inopportuno e sovente inutile, l'attività dei notai, dei segretari comunali e delle forze preposte alla raccolta dei dati medesimi.

Ritengo che solo un numero infinitamente ridotto dell'intera massa di dati concernente la cessione di partecipazioni in aziende o il trasferimento di proprietà dei suoli possa effettivamente interessare le attività criminali. Per poter disporre di alcuni dati, magari nemmeno particolarmente significativi e determinanti, si richiede alle società una serie di dichiarazioni e di trasferimenti di dati inutilmente onerosa e quasi vessatoria per il mondo del lavoro, per le imprese (soprattutto quelle di dimensioni molto piccole) e per la miriade di piccoli proprietari che trasferiscono terreni sovente di scarsissimo valore.

Ne consegue un aumento dei costi degli atti notarili derivante dal fatto che la parcella del notaio, il quale vede ulteriormente aggravata la propria attività, è più onerosa, soprattutto se sono oggetto di trasferimento beni di valore modesto. Per esempio nelle zone alpine non si rendono più pubblici i trasferimenti di proprietà di piccolissimi appezzamenti di terreno in quanto il loro valore è infinitamente più basso del costo dell'atto notarile e dell'imposta di registro. Si arriva quindi all'assurdo di generazioni che si tramandano terreni che sfuggono ad ogni controllo e che rimangono da 40-50 anni di proprietà ufficiale e formale delle stesse persone: e questo soltanto perchè il costo del trasferimento è eccessivo e sproporzionato rispetto al valore del bene da trasferire.

Sarebbe opportuno che le norme tenessero conto della portata economica e fiscale delle transazioni. Bisognerebbe altresì introdurre alcune limitazioni, quanto meno escludendo i trasferimenti dei terreni situati nelle aree montane, per esempio quelli delle comunità montane che sovente sono fazzoletti di terra di dimensioni minuscole.

Ritengo che le norme del disegno di legge siano inutilmente vessatorie e costringano il cittadino ad eludere completamente la legge, nella convinzione che sarebbe assolutamente irragionevole rispettare un dettato normativo contrario a ogni principio di consenso.

Poichè ho appena letto il testo del disegno di legge, non ho potuto presentare emendamenti. Auspico tuttavia di poter predisporre - in collaborazione con tutti i colleghi e in particolare con il presidente Riz che, se mi è consentito, è un montanaro ed è quindi sensibile a questi problemi - proposte emendative tecniche che consentano di escludere dal novero indifferenziato dei suoli e dei terreni almeno quelli situati entro le comunità montane, che siano ovviamente di estensione minima.

Condivido l'opportunità di svolgere indagini in caso di trasferimenti di terreni particolari per estensione e collocazione: per esempio, la montagna di Portofino, i terreni di un'isola, o i grandi appezzamenti di terreni esistenti nella periferia di Milano, dove si ricorre alla definizione di pertica che, come è noto, sta ad indicare una superficie di 652 metri quadri. Non credo invece che sia giustificata una indagine in caso di trasferimenti di appezzamenti di terra di 100 metri quadri nell'alta Val d'Ossola, il cui valore è minimo perchè si tratta di zona montana. Analogamente dicasi per le correzioni dei confini o per i casi di permuta. Di fatto due vicini spendono più per la consulenza di un geometra, per la misurazione dei propri terreni, per le rettifiche catastali che sono sempre sbagliate, per il notaio, per la Conservatoria, per l'imposta di registro, per le pubblicazioni, e così via dicendo. Per non parlare poi degli infiniti casi in cui, essendo stati saltati i passaggi di proprietà, si deve ricorrere artificiosamente all'usucapione, sovente anche fondata perchè in molti casi vi sono gli estremi sostanziali per applicarla. Talvolta è necessario ricorrere a espedienti per realizzare operazioni che richiederebbero soltanto un po' di buon senso e che potrebbero essere effettuate normalmente alla luce del sole.

In conclusione auspico che tutti i colleghi, ormai sensibilizzati a questo genere di problemi, vogliamo concorrere a produrre emendamenti migliorativi, che potranno formulare senz'altro in modo migliore di quanto io non possa fare.

COVI. Signor Presidente, mi riservo di esprimere l'atteggiamento definitivo del Gruppo repubblicano sul disegno di legge che è stato approvato dalla Camera dei deputati. Mi limiterò ad una sola considerazione di ordine generale che solleva in me qualche dubbio sul provvedimento nel suo insieme. Se è vero che esso è destinato - secondo quanto sottolineato nella relazione governativa - a far fronte alla possibilità di scoprire gli investimenti in denaro illecito, è anche vero che si impongono nuovi lacci e laccioli a carico del sistema economico. Tra l'altro si crea una disparità nel trattamento tra le società a responsabilità limitata e le società per azioni. Di fatto, mentre i

trasferimenti delle società a responsabilità limitata sono resi immediatamente pubblici prima nel registro delle imprese e poi nel libro soci, i trasferimenti per le società per azioni fino al momento in cui non vengono iscritti nel libro dei soci restano sostanzialmente anonimi. Credo poi che si pongano le premesse per un crescente ricorso alle società fiduciarie da parte di coloro che vorranno tenere occulta la partecipazione a società a responsabilità limitata. Quindi, ripeto, mi riservo di prendere un atteggiamento definitivo sul provvedimento.

Detto questo, vorrei passare a un ultimo argomento che riguarda l'iscrizione nel registro delle imprese dei trasferimenti previsti dall'articolo 6, cioè i trasferimenti di quote di società a responsabilità limitata, e la pubblicazione del bilancio, che a questo punto va accompagnata dall'elenco dei soci titolari dei diritti su quote sociali.

L'articolo 9 richiama la disposizione dell'articolo 2556 del codice civile e vorrei richiamare l'attenzione su questo punto. Con un provvedimento che risale a qualche mese fa sono state modificate le modalità di deposito dei bilanci, che non vengono più depositati sia alla cancelleria delle società commerciali sia al registro delle ditte, ma vengono depositati prima al registro delle ditte e poi quest'ultimo ne cura la trasmissione alla cancelleria delle società commerciali.

Allora vorrei che si meditasse un attimo se questa norma dell'articolo 9 è coerente con la norma che è stata assunta precedentemente.

PRESIDENTE. A quale normativa si riferisce?

COVI. Ad un decreto emanato in attuazione di una delega che è stata conferita al Governo e concernente un adeguamento alla normativa comunitaria, del quale non ricordo il numero, ma sarebbe una norma da prendere in considerazione.

Da ultimo, qui io vorrei ricordarle, Presidente, che c'è un disegno di legge per l'istituzione del registro delle imprese, che è stato assegnato alla Commissione industria; io avevo già presentato un progetto del genere, nella IX Legislatura, nel corpo di un disegno di legge di riforma delle Camere di commercio; adesso l'ho ripresentato nella speranza che possa andare avanti autonomamente, in quanto il disegno di legge di riforma delle Camere di commercio si è sempre arenato sulla questione delle elezioni degli amministratori delle camere stesse, ma temo che faccia la stessa fine anche in questa legislatura.

Tale disegno di legge è stato assegnato alla Commissione industria, ma io credo infondatamente perchè la competenza è nostra: si tratta di attuare un istituto che è previsto dal codice civile. Signor Presidente, le pongo dunque il problema pur sapendo che, al di là della questione di competenza che si può proporre qui in Senato, vi è poi anche una questione di concorrenza con la Camera dei deputati, dove è in discussione un disegno di legge generale di riforma delle camere di commercio all'interno del quale vi è la norma istitutiva del registro delle imprese che, sulla stessa linea del mio disegno di legge, segue quella che è un'indicazione che deriva da una commissione ministeriale istituita all'epoca in cui era ministro l'onorevole Martinazzoli, che ha redatto un testo compiuto per l'istituzione del registro attribuendone la

gestione alle camere di commercio. Il testo giace lì in Ministero e non lo si è più visto per ragioni di resistenze interne al Ministero stesso: i funzionari sono stati sempre contrari, anche se abbiamo a che fare con organismi, come le camere di commercio, che già tengono un registro delle ditte, che hanno una notevolissima esperienza in proposito e che si sono abbondantemente meccanizzate e informatizzate e potrebbero benissimo svolgere il loro compito, sempre, ovviamente, sotto l'egida ed il conforto dell'autorità giudiziale, specie per quanto riguarda il controllo degli atti che sono soggetti ad omologazione.

Volevo sollevare formalmente questo problema, perchè mi pare che dovrebbe essere risolta, a cinquant'anni dalla data dell'entrata in vigore del codice civile, questa famosa questione del registro delle imprese, con grosso sollievo, onorevole Sottosegretario, per l'amministrazione della giustizia. A Milano ci sono quaranta impiegati destinati alla cancelleria delle società commerciali, che è in condizioni pietose, fra le continue proteste degli utenti, mentre i dipendenti potrebbero essere destinati ad un lavoro molto più utile per l'amministrazione della giustizia.

PRESIDENTE. Grazie, senatore Covi, anche per alcuni interessanti spunti. La questione di competenza testè da lei adombrata potrà formare oggetto di una discussione a sè stante ed anche se la Commissione lo riterrà, di una richiesta al Presidente del Senato di nuova assegnazione del provvedimento.

FABJ RAMOUS. Signor Presidente, onorevoli colleghi, mi limiterò ad alcune considerazioni, perchè il Gruppo si riserva di esaminare compiutamente tutto il disegno di legge per poi fare rilievi ed eventualmente presentare emendamenti.

Mi preme fare alcune considerazioni soprattutto su due punti. Non vi è dubbio che siamo davanti ad un disegno di legge che è finalizzato (soprattutto nel suo articolo 3) a rendere trasparente il libro dei soci e, comunque, che mira a rendere trasparente tutto l'andamento delle società, (io ritengo soprattutto delle società a responsabilità limitata). Serve appunto a controllare la circolazione delle quote.

Però indubbiamente nel disegno di legge vi sono alcune discrasie e comunque alcuni appesantimenti a cui forse sarebbe opportuno ovviare.

Ad esempio, sull'autentica del trasferimento delle quote, che è riservata soltanto al notaio, ritengo che «l'autentica» potrebbe anche essere estesa ai procuratori, agli avvocati e ai commercialisti, senza nulla togliere alla pubblicità e alla necessità che questa pubblicità venga portata a conoscenza dei terzi. Non vedo perchè debba essere solo il notaio a eseguire l'autentica.

Per quanto riguarda il termine dell'articolo 3, laddove si dice che gli amministratori di società a responsabilità limitata devono, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, presentare il libro dei soci, ritengo che questo termine sia troppo ridotto, perchè c'è da risolvere anche il problema delle vidimazioni, le quali spesso, e non perchè i tribunali non vogliono farle si eseguono con estremo ritardo. Quindi, in una normativa di questo tipo impostiamo

l'obbligo cogente specifico per i tribunali di eseguire vidimazioni in un certo termine, oppure dobbiamo noi prevedere un allungo. In questo caso l'aumento del termine di sessanta giorni forse sarebbe opportuno rispetto a quelle che sono le effettive finalità del disegno di legge.

Per ultimo, vorrei dire che va tutto bene per la trasparenza degli atti delle società a responsabilità limitata, però occorrerebbe aumentare il capitale minimo delle società a responsabilità limitata, per evitare la costituzione delle cosiddette società fantasma. Credo che sia pressochè inutile un disegno di legge come questo, senza una norma, uno sbarramento preclusivo all'origine.

Questo è quanto una prima visione dell'articolato mi suggerisce.

Per quanto riguarda gli articoli 6, 7 e 8 ho delle perplessità sull'aggravamento di lavoro per i notai. Per questo se l'autentica fosse estesa anche agli avvocati, ai procuratori ai commercialisti, le numerose formalità che questo disegno di legge prevede si potrebbero snellire, e quindi rendere più agevoli.

FILETTI. Signor Presidente, ritengo che il disegno di legge tenda ad acclarare la trasparenza nella cessione di partecipazioni e di esercizi commerciali nei trasferimenti di proprietà dei suoli. In effetti, esso si traduce nella imposizione di una serie di formalità aggiuntive e nella consegna di determinati documenti che solo in parte incidono sui soggetti che hanno stipulato il contratto.

Di fatto, tali adempimenti vengono demandati ad altri organi; in sostanza, è un peso che viene a gravare su persone estranee alle contrattazioni. Pertanto, sarei del parere di prevedere una norma con la quale si stabilisca la nullità in caso di mancato adempimento da parte dell'interessato di determinate formalità. Così avremmo esemplificato un insieme di norme che non fanno altro che affastellare e aggravare l'adempimento di determinati obblighi. Tuttavia, poichè la Camera dei deputati ha approvato il disegno di legge all'unanimità, introducendo solo lievissimi emendamenti, ritengo che ragioni di opportunità consiglino di approvare il provvedimento nel testo trasmesso dall'altro ramo del Parlamento.

DI LEMBO, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, vorrei svolgere una breve integrazione alla mia caotica relazione. Il testo al nostro esame ha già ricevuto il consenso degli organi rappresentativi della categoria dei notai, per cui l'aggravio di lavoro da tutti intravisto è accettato dagli stessi soggetti interessati. Ho anche ricevuto una serie di telefonate da parte dei rappresentanti notarili che hanno sollecitato l'approvazione del disegno di legge nel testo proposto dell'altro ramo del Parlamento. Per la serietà di tale normativa è opportuno che gli oneri da essa derivante ricadano soltanto sui notai che sono, in base alla legge, gli unici pubblici ufficiali esistenti che possano ricevere gli atti tra vivi e quelli concernenti le ultime volontà e attribuire loro pubblica fede. Inoltre, rientra tra le competenze previste dalla legge per i notai (è un compito proprio della funzione notarile) la firma e la vidimazione di tutti i libri commerciali, secondo le disposizioni del codice civile, con l'obbligo di trasmetterne copia al tribunale. Ancorchè siano comprensibili le lamentele degli avvocati e dei commercialisti, non si può tuttavia

sottacere che l'autentica di un atto notarile rende pubblico l'atto stesso.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale. Se non vi sono osservazioni, il termine finale per la presentazione degli emendamenti è fissato all'inizio della prima seduta della Commissione nella prossima settimana.

Poichè non si fanno osservazioni, il seguito della discussione del disegno di legge è rinviato ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 16,30.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Il Consigliere parlamentare preposto all'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici

DOIT SSA MARISA NUDDA